



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale del 16/07/2022

Oggetto: *Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 – Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/07/2022.*

PREMESSA

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **15:00**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **11** del **15/04/2022** per il triennio **2022/2025** (*rinnovo*), si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

VERIFICATO CHE

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. **38** del **22/12/2021**, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2022/2024;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. **39** del **22/12/2021**, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione 2022;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. **12** del **27/04/2022**, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto 2021, determinando un risultato di amministrazione di **€ 4.225.161,68** così composto:

×	fondi accantonati	per	€	655.002,05;
×	fondi vincolati	per	€	744.517,75;
×	fondi destinati agli investimenti	per	€	103.144,96;
×	fondi disponibili	per	€	2.722.496,92.

Nei fondi vincolati sono confluite economie:

- dei ristori specifici di spesa (*vincoli da trasferimenti*) per **€ 52.305,29** relativi alla sanificazione (€ 159,64), straordinario VV.UU (€ 60,84) e alla solidarietà alimentare (€ 52.084,81);
- del fondo per le funzioni fondamentali, unitamente alla quota non utilizzata per TARI 2020 - € 0,00 (*vincoli di legge*) per **€ 15.260,74**.

L'ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della TARI per il 2022, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. **15** del **27/04/2022**;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

- con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. **156** del **15/02/2021** è stata approvata la variazione al bilancio 2022/2024. *VARIAZIONE (EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000): UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE;*
- con deliberazione della Giunta Comunale n. **9** del **02/03/2022** è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (*ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000*), ratificata dall'organo consiliare con deliberazione n. **10** del **15/04/2022**;
- con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. **199** del **02/03/2022** è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2022/2024. *VARIAZIONE (EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000): UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE;*
- con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. **303** del **30/03/2022** è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2022/2024. *VARIAZIONE (EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000): UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE;*
- con deliberazione della Giunta Municipale n. **35** del **16/05/2022** è stata approvata la variazione al bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. *VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000) DERIVANTE DAL RECEPIMENTO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011;*
- con deliberazione della Giunta Municipale n. **29** del **11/05/2022** è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (*ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000*), ratificata con deliberazione dell'organo consiliare n. **18** del **30/05/2022**;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. **30** del **11/05/2022** è stato disposto il prelevamento dal fondo di riserva (*artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*);
- con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. **427** del **17/05/2022** è stata adottata la variazione al bilancio di previsione 2022/2024 - *"VARIAZIONE (EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000): UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE"*;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **19** del **30/05/2022** è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2022/2024 - *"BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024. VARIAZIONE CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021 (Art. 175, c.2 e c.5-bis lett. a) e art. 187 c. 3-sexies)"*;
- con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. **512** del **17/06/2022** è stata adottata la variazione al bilancio di previsione 2022/2024 - *"BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE"*;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione **sono** stati adottati atti deliberativi della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 176 del T.U.E.L. e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva: deliberazione della Giunta Municipale n. **30** del **11/05/2022** è stato disposto il prelevamento dal fondo di riserva (*artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

La Giunta Municipale **ha altresì** effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 175 T.U.E.L.:

- × comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:
- × deliberazione della Giunta Comunale n. **2** del **22/01/2022** è stata approvata la variazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 -VARIAZIONE DI CASSA (*ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000*);
- × deliberazione della Giunta Municipale n. **35** del **16/05/2022** è stata approvata la variazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - VARIAZIONE DI CASSA (*ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000*).

Il Responsabile del Servizio Finanziario **non ha** comunicato variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.

Le variazioni di bilancio sopra rilevate **non hanno** inciso in maniera determinante sulla consistenza del fondo cassa finale ammontante, alla data del **12/07/2022** ad **€ 5.069.536,00**.

Alla data del presente verbale risulta applicato al bilancio 2022/2024 una quota del risultato di amministrazione 2021, così suddivisa:

• parte accantonata	€	0,00;
• parte vincolata	€	115.298,11;
• parte destinata agli investimenti	€	0,00;
• parte disponibile	€	426.242,56;
TOTALE	€	541.540,67.

Alla data odierna, come si evince dal prospetto sopra riportato **risultano** applicate al bilancio di previsione 2022/2024 quote libere dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2021, per le quali il sottoscritto revisore ha verificato i requisiti di legge.

L'organo di revisione ricorda che l'articolo 109, comma 2 del DL n. 18/2020 che, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, consente agli enti locali l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti connesse all'emergenza sanitaria con precedenza rispetto al finanziamento di quelle di investimento, mantenendo solo le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio).

L'ente **non risulta** in disavanzo.

L'ente **ha** trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2021, in data **19/05/2022**, come da ricevuta acquisita agli atti (*ricevuta protocollo del 20/05/2022 -prot. n. 123592*).

L'ente **non ha** dovuto adeguare le risultanze del rendiconto 2021 rendendole coerenti con quanto indicato in sede di certificazione (*i dati risultano perfettamente allineati*).

L'organo di revisione rammenta che in base all'art. 37-bis del D.L. n. 21/2022 (conv. in L. 51/2022) anche per quest'anno il provvedimento con il quale si possono rettificare gli allegati al rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione Covid-19 è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora, invece, risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione.

Il rendiconto è **stato** inviato alla BDAP come da comunicazione ricevuta dall'ente del **07/04/2022** con la quale si conferma l'invio completo dello stesso.

In data **14 luglio 2022** è stata sottoposta all'organo di revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193** del **T.U.E.L.** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo 175 comma 8 del T.U.E.L. prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del T.U.E.L.;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(nell'ipotesi di applicazione dell'avanzo si richiama anche):

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone “1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c per il finanziamento di spese d'investimento;
- d per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'organo di Revisione, prende atto che alla proposta di deliberazione sono menzionate le seguenti informazioni:

- la stampa del conto del bilancio alla data del **12/07/2022**;
- informazioni sull'andamento delle entrate
- andamento della gestione e possibili squilibri economici degli organismi partecipati;
- la **dichiarazione di insussistenza** dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi **o di esistenza** di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- la dichiarazione del responsabile del servizio finanziario attestante che **non** si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- la dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs n.118/2011;
- il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del **12/07/2022**;
- andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

L'organo di Revisione, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L'organo di Revisione ha verificato che il Responsabile del Servizio Finanziario **ha** adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Con nota protocollo n. **5920/2022** la Responsabile del Servizio Finanziario **ha** richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che **non sono stati** segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi **non hanno** segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'ente.

I Responsabili di Servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio **hanno segnalato** la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente prevede di attivare interventi correlati al PNRR o al PNC.

In caso affermativo, l'organo di revisione **non ha** ancora verificato l'adeguatezza dell'organizzazione dell'ente e del sistema di audit interno.

L'ente **non ha** previsto di richiedere le anticipazioni al MEF ai sensi dell'art. 9 del DL n. 152/2021.

L'organo di revisione **ha** verificato che l'ente **non ha** attivato il Fondo anticipazione di liquidità.

L'organo di Revisione ha espresso il parere sul Fabbisogno di Personale 2022/2024 e, nei casi previsti dalla normativa, **ha asseverato** l'equilibrio pluriennale di bilancio con verbale **24/05/2022**.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'organo di revisione **ha** verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE. In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

L'organo di revisione ha verificato che **risultano** accantonate somme nello stanziamento alla missione 20, programma 3, del fondo rischi contenzioso e nello stanziamento alla missione 20, programma 3 del fondo rischi passività potenziali, anche tenuto conto dell'importo confluito nel risultato di amministrazione 2021.

Non essendo pervenuta alcuna informazione specifica dall'ufficio contenzioso, l'organo di revisione, prende atto che non sussiste la necessità di operare ulteriori interventi di accantonamento.

Il controllo sugli equilibri è integrato con il controllo sugli organismi partecipati.

Dalle informazioni acquisite **non emerge** la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'ente **non ha** l'obbligo di stanziare il fondo di garanzia debiti commerciali, in base anche alle variazioni intervenute sull'acquisto di beni e servizi.

Con l'operazione di assestamento (*parere già espresso in data*), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del T.U.E.L., l'amministrazione ha previsto l'intenzione di applicare una (*ulteriore*) quota di avanzo di amministrazione dell'anno 2021 dell'importo complessivo di **€ 146.839,51**, così suddiviso:

- avanzo di amministrazione vincolato 2021 per l'importo complessivo di **€ 60.192,25**, di cui **€ 244,63** per POR FESR SARDEGNA 2014/2020 Finanziamento reti intelligenti restituzione somme RAS ed **€ 59.947,62** per Contributo L.R. n. 18/2016 reddito di inclusione sociale;

avanzo di amministrazione disponibile per l'importo complessivo di **€ 86.647,26**, di cui **€ 19.147,26** per POR FESR SARDEGNA 2014/2020 Finanziamento reti intelligenti restituzione somme RAS, **€ 8.500,00** per manutenzione impianti tiro a volo, **€ 45.000,00** per manutenzione impianti sportivi (*spese per investimento*) ed **€ 14.000,00** per spese di progettazione pista di atletica (*spese correnti non permanenti*);

L'organo di revisione ha provveduto ad esaminare le variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, in altra sede, per il quale ha già provveduto a rilasciare parere favorevole.

Rilevato che le variazioni proposte con l'assestamento non riguardano incrementi di spesa del personale e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557 e 562 della legge n. 296/2006 e dell'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, come attestati con verbale del **26/06/2022**,

L'organo di revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- ✘ attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- ✘ congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- ✘ coerenti in relazione al DUPS 2022/2024 e agli obiettivi di finanza pubblica.

L'organo di revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del T.U.E.L. sono assicurati come da prospetto allegato alla presente proposta deliberativa

Per quanto riguarda la gestione della competenza e dei residui, come si evince dalla tabella indicata nella proposta di deliberazione oggetto del presente parere, la stessa risulta in equilibrio.

L'organo di revisione, prende atto che il DUPS 2022/2024 è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

L'organo di revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'organo di revisione:

visto

- X l'art. 193 (*salvaguardia degli equilibri di bilancio*) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- X il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- X il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- X il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- x il vigente Statuto dell'ente;
- x il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- X i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data **07/07/2022** e contenuti nelle proposte di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.),

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del **12/07/2022**;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022/2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Il presente verbale si chiude alle ore **18:00**.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

Firmato Caddeo Dott. Roberto 16/07/2022